



## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### Nuovo statuto di NAVICELLI

#### Premessa

Il Comune di Pisa detiene una partecipazione di nominali € 157.003,84 nella S.p.A. Navicelli di Pisa, società avente sede in Pisa, capitale sociale € 471.011,52, iscritta al Registro delle imprese di Pisa, codice fiscale 00771600509.

Il capitale sociale di NAVICELLI è costituito da n. 912 azioni, del valore nominale di € 516,46 ciascuna, ed attualmente è così distribuito:

Soci	N. Azioni Possedute	Valore Nominale	% di Partecipazione
Comune di Pisa	304	€ 157.003,84	33,333%
Provincia di Pisa	304	€ 157.003,84	33,333%
Camera di Commercio di Pisa	304	€ 157.003,84	33,333%
<b>TOTALE</b>	<b>912</b>	<b>€ 471.011,52</b>	<b>100,000%</b>

NAVICELLI è pertanto una società totalmente in mano pubblica, partecipata in parti uguali da tre enti pubblici.

Il controllo è esercitato congiuntamente attraverso la Convenzione ex art. 30 del TUEL per il controllo analogo (atto del 24.03.2011, rep. 55448, fasc. 338, rogato dal Segretario Generale del Comune di Pisa).

Con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010 il Comune di Pisa ha approvato il mantenimento della partecipazione in NAVICELLI ai sensi dell'art. 3, commi 27-28, della L. 244/2007, in quanto "società strumentale in house sulla quale il Comune esercita il controllo analogo" ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006.

Successivamente il Comune di Pisa, con la Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.10.2013, ad oggetto "Atto di indirizzo per la dismissione delle partecipazioni non strategiche e per la razionalizzazione del sistema delle società partecipate", fra i criteri di razionalizzazione delle partecipate, ha individuato la

*"revisione degli statuti, in particolare delle società in house e delle controllate, nell'ottica di una puntuale delimitazione dell'oggetto sociale, dell'introduzione della figura dell'amministratore unico e, ove possibile, del revisore unico, del potenziamento dei sistemi di controllo e, in ogni caso, dell'adeguamento delle norme statutarie alle consistenti modificazioni del quadro normativo di riferimento che si sono verificate nel corso degli ultimi anni; per le società diverse dalle strumentali le revisioni statutarie tenderanno altresì, ove possibile, all'eliminazione degli eventuali vincoli alla circolazione delle partecipazioni detenute dal Comune".*

Con l'entrata in vigore dei commi 611-614, articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) sono state introdotte norme in materia di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute da pubbliche amministrazioni, secondo cui, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni avviavano un processo di razionalizzazione delle società partecipate finalizzato, fra l'altro, al contenimento dei costi di funzionamento anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo. In ottemperanza a detta normativa è stato approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" (Decisione del Sindaco n. 22 del 31.03.2015).

Il Piano, fra l'altro, recita:





*“Il mantenimento della partecipazione nella società è indispensabile al perseguimento degli obiettivi di gestione e di sviluppo che interessano a vario titolo il canale navigabile e l’area portuale dei Navicelli, anche tenendo conto della rilevanza economica per la città delle attività produttive insediate nell’area limitrofa al canale e dei finanziamenti pubblici destinati al canale stesso. Emerge comunque che l’attività principale della società è rappresentata dalle funzioni affidate dal Comune di Pisa mentre le attività affidate dagli altri due soci appaiono residuali. Peraltro, per effetto della riforma operata dalla Legge 56/2014 (c.d. legge Delrio), il ruolo della Provincia di Pisa rispetto alla società potrà modificarsi. In tale contesto potrà essere rivista, da parte dei soci, la misura della partecipazione azionaria da ciascuno detenuta.”*

La Provincia di Pisa ha comunicato (nota ns. prot. n. 12412 del 16.02.2016) la volontà di dismettere la propria partecipazione in NAVICELLI, data la non indispensabilità della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali a seguito del riordino delle funzioni delle province (Legge n. 56/2014 e L.R. Toscana n. 22/2015). Per analoghe motivazioni, anche la Camera di Commercio di Pisa ha comunicato (nota ns. prot. n. 25087 del 29.03.2016) la volontà di uscire dalla compagine sociale.

Successivamente a quanto sopra è stato approvato il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, recante il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP), con il quale il Legislatore ha inteso dare attuazione agli artt. 16 e 18 della Legge delega (L. 124/2015) regolamentando la materia delle partecipazioni nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, della riduzione delle società pubbliche, della semplificazione e della puntuale definizione dei criteri e dei limiti entro i quali tali società possono operare, il tutto nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, trasparenza e concorrenza, anche di derivazione europea.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il TUSP prevede un percorso volto alla revisione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche. Il primo passo da compiere è previsto dall’art. 26, relativo alle disposizioni transitorie, al cui comma 1 è previsto che le società a controllo pubblico, già costituite all’atto dell’entrata in vigore del decreto, adeguino i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo. Il D.Lgs. 16.06.2017 n. 100 ha previsto che tale adeguamento avvenga entro il 31.07.2017.

Tale disposizione riguarda le società a controllo pubblico, ovvero, secondo la definizione di cui al punto k) dell’art. 2 del TUSP, “*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo*” ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; controllo che “*può sussistere quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*”.

NAVICELLI rientra pertanto nel novero delle Società sottoposte all’obbligo dell’adeguamento dello statuto secondo le previsioni normative indicate nel TUSP.

Si ricorda che l’attuale statuto di NAVICELLI è stato approvato dal Comune di Pisa con Deliberazione del C.C. n. 15 del 29.04.2010 e successivamente dall’Assemblea straordinaria del 17.10.2010.

## **Il tipo societario**

L’individuazione del “tipo” di società riveste particolare importanza nella duplice ottica del potenziamento del sistema di controllo e del contenimento dei costi. Se per la S.p.A. il codice civile prevede una disciplina puntuale e procedure formali adatte a contesti con molti soci, per la S.r.l. esiste una maggiore autonomia nella redazione delle clausole statutarie con la possibilità, ad esempio, di nominare un organo di controllo monocratico con funzioni di revisione legale dei conti, di ampliare le competenze dell’assemblea, di prevedere l’esclusione del socio, etc..



Pertanto, al fine di conseguire le suddette finalità, risulta conveniente trasformare NAVICELLI da “S.p.A.” a “S.r.l.” e quindi approvare un nuovo statuto strutturato secondo il tipo sociale della “S.r.l.” e conforme al modello della “società in house” delineato dall’art. 16 del TUSP.

La trasformazione societaria richiesta per NAVICELLI è di tipo “omogeneo”, in quanto si mantiene all’interno del novero delle società di capitali.

Il Codice Civile non prevede una disciplina particolare per le trasformazioni omogenee e stabilisce che gli effetti della trasformazione, ovvero la conservazione dei diritti e degli obblighi e la prosecuzione di tutti i rapporti sociali, anche processuali, della trasformanda (art. 2498 cod. civ.) scattano al compimento dell’ultimo adempimento pubblicitario previsto (art. 2500 cod. civ.).

Per procedere alla trasformazione di NAVICELLI in società a responsabilità limitata occorre quindi una delibera straordinaria dei soci, redatta per atto pubblico, in cui, oltre all’espressa volontà dei soci, vi siano anche tutti i contenuti previsti nell’atto costitutivo di S.r.l. (art. 2463 cod. civ.); contenuti che possono essere dettagliatamente disciplinati (o rinviati, in tutto o in parte) allo statuto. In verità il Codice Civile non prevede espressamente la redazione di uno statuto propriamente detto per la S.r.l., riconducendo tutta la disciplina sociale all’atto costitutivo, ma è consuetudine e prassi consolidata inserire nell’atto costitutivo un’apposita sezione riportante lo statuto, sia per meglio definire più chiaramente i rapporti sociali che per rendere più agevoli eventuali modifiche della disciplina sociale.

## Il nuovo Statuto

Lo schema del nuovo statuto corrisponde ad un modello-tipo definito da questo Ufficio per le società strumentali dell’Ente tenendo conto delle novità introdotte dal TUSP.

I principali contenuti del nuovo statuto riguardano:

- il tipo sociale, che è appunto quello della società a responsabilità limitata;
- la specificazione dell’oggetto sociale, in modo da conformarlo al modello della società *in house* ai sensi dell’art. 16 del TUSP; in proposito si fa presente che la definizione dell’oggetto sociale è stata concertata con la Direzione Infrastrutture - Verde e arredo urbano - Edilizia pubblica, quale ufficio competente alla gestione del contratto di servizio;
- la previsione che almeno l’80% del fatturato della società sia effettuato a favore degli enti soci, come previsto dall’art. 16 del TUSP;
- l’obbligo di rispettare il codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) nelle acquisizioni di beni e servizi;
- la disciplina per il trasferimento delle quote, con la previsione della facoltà di recesso da parte del socio e quella di esclusione per giusta causa;
- il divieto di possedere partecipazioni in altre società, di ricorrere a strumenti finanziari derivati;
- la disciplina delle decisioni dei soci, le modalità di convocazione e funzionamento dell’assemblea e le sue competenze;
- la figura dell’amministratore unico quale organo amministrativo e la specificazione dei suoi poteri, delle modalità di nomina e di revoca;
- l’obbligo per la società di adottare discipline interne di funzionamento (ovvero il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi, le misure di gestione atte a prevenire la responsabilità amministrativa della società ex D.Lgs. 231/2001, il codice di comportamento del personale dipendente);





- la figura del sindaco revisore, cui competono sia le funzioni di controllo che la revisione contabile;
- la definizione delle modalità di esercizio delle funzioni di programmazione e controllo dei soci, anche attraverso il sistema informativo della società, coerentemente con quanto di recente previsto dall'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000;
- la disciplina del "controllo analogo", nel rispetto degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016, oltre che del TUSP.

Pisa, 11 luglio 2017

Il Responsabile del procedimento  
*Dott. Alessandro Benassi*